



## MUNICIPIO DI CLARO

### **Ordinanza municipale concernente la messa a disposizione della popolazione di carte giornaliere per comuni delle FFS**

#### **Art. 1 Principio**

IL Municipio, nell'intento di favorire l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico, acquista e mette a disposizione del pubblico una o più carte giornaliere per comuni delle FFS.

#### **Art. 2 Aventi diritto**

Hanno diritto all'utilizzazione delle carte tutte le persone che ne fanno richiesta.

Le carte giornaliere possono essere richieste senza limitazione, ma al massimo per tre giorni consecutivi, sempre che ve ne siano ancora disponibili per le date desiderate.

#### **Art. 3 Riservazione**

Le carte giornaliere possono essere prenotate durante le ore d'ufficio presso la Cancelleria, allo sportello o per telefono. È pure possibile la prenotazione via internet sul sito "[www.swisstrotter.ch](http://www.swisstrotter.ch)". In questo caso la prenotazione è valida unicamente dopo conferma via e-mail da parte della Cancelleria.

#### **Art. 4 Termini**

Nell'intento di favorire l'uso delle carte da parte del maggior numero possibile di domiciliati, i termini per la riservazione anticipata delle carte sono così fissati:

- per persone domiciliate a Claro: 365 giorni dalla data di utilizzazione.
- per persone non domiciliate a Claro: al più presto 30 giorni dalla data di utilizzazione.

La riservazione è vincolante. In caso di disdetta o mancato ritiro di una giornaliera prenotata, quando la stessa non fosse acquistata da un altro utente, la tassa è comunque dovuta.

#### **Art. 5 Ritiro**

Le carte giornaliere devono essere ritirate presso la Cancelleria comunale, entro 1 settimana dalla prenotazione, durante gli orari di apertura degli sportelli.

#### **Art. 6 Tassa**

La tassa per ogni carta giornaliera ammonta a CHF 30.-- per le persone domiciliate a Claro ed a CHF 35.-- per le persone non domiciliate. Il pagamento è effettuato in contanti al momento del ritiro.

#### **Art. 7 Condizioni generali di utilizzo**

Per l'utilizzo delle carte giornaliere valgono le condizioni generali stabilite dalle FFS. Informazioni in merito sono ottenibili presso le stazioni FFS.

In caso di smarrimento o mancato utilizzo non è possibile la sostituzione, lo scambio o il rimborso.

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1. gennaio 2009.

Contro la presente ordinanza, pubblicata a partire dal 04 dicembre 2008, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.